



Città metropolitana di Venezia



Comune di Venezia



Comune di Chioggia

**ENTE DI GOVERNO
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

Estratto dal registro delle deliberazioni dell'ASSEMBLEA dell'Ente di Governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia

Deliberazione n. 6

Seduta del 28 settembre 2018

Componenti	Ente rappresentato	Quota di partecipazione e percentuali di riparto oneri finanziari	P	A
Renato Boraso (delegato del Sindaco)	Comune di Venezia	65,36	X	
Luigi Brugnaro (Sindaco)	Città metropolitana di Venezia	33,04	X	
Alessandro Ferro (Sindaco)	Comune di Chioggia	1,60		X

Presiede il dott. Renato Boraso Assessore ai Trasporti alla Viabilità e alla Gestione del Patrimonio del Comune di Venezia delegato dal Sindaco del Comune di Venezia dott. Luigi Brugnaro.

Assiste alla seduta e ne cura la verbalizzazione l'arch. Loris Sartori, Dirigente del Settore Mobilità e Trasporti del Comune di Venezia, Responsabile dell'Ufficio Centrale dell'Ente di Governo.

N. 6: Approvazione della revisione dell'Accordo per il riparto dei costi e dei ricavi tra i servizi extraurbani riferiti a specifico ambito di unità di rete di competenza e i servizi urbani relativi all'ambito di unità di rete urbana di Venezia

**L'ASSEMBLEA DELL'ENTE DI GOVERNO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

Su proposta del responsabile dell'ufficio centrale;

Premesso che:

- i. la Regione ha approvato la deliberazione n. 2048 del 19.11.2013, all'interno della quale è stato definito il bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Venezia (comprendente l'insieme di servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, tranviario e di navigazione, urbano ed extraurbano, ricadenti nel territorio provinciale di Venezia) e sono contenuti gli indirizzi per la costituzione dell'ente di governo, nella forma della convenzione ex art. 30 del D.Lgs 267/2000;



Città metropolitana di Venezia



Comune di Venezia



Comune di Chioggia

**ENTE DI GOVERNO
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

- ii. lo schema di convenzione tra Provincia di Venezia, Comune di Venezia, Comune di Chioggia per l'individuazione e costituzione dell'Ente di Governo del bacino del trasporto pubblico locale veneziano è stato sottoscritto il 10 dicembre 2013;
- iii. la Regione ha riconosciuto, con la DGR n. 2333 del 16.12.2013, l'Ente di Governo del bacino ottimale del TPL di Venezia la cui operatività è stata fissata a partire dal 1° gennaio 2014;
- iv. con deliberazione n. 1 del 7 aprile 2014 dell'Ente di Governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia è stato approvato il regolamento per il funzionamento dello stesso;

Vista la suddetta Convenzione istitutiva dell'Ente di Governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia, e in particolare:

- i. l'art. 2, comma 3, che stabilisce che “per lo svolgimento delle funzioni disciplinate dalla presente convenzione, gli enti locali costituiscono un ufficio comune”;
- ii. l'art. 3 che prevede che la sede dell'ufficio comune è stabilita alternativamente ogni due anni presso il Comune di Venezia e la Città Metropolitana;
- iii. l'art. 6, comma 3, che stabilisce che “l'ufficio comune è organizzato in un ufficio centrale e tre uffici periferici, quest'ultimi coincidenti con l'ufficio del Comune di Venezia, competente in materia di mobilità e trasporti per l'ambito di unità di rete dell'area urbana di Venezia e di Spinea, l'ufficio della Città Metropolitana di Venezia competente in materia di mobilità e trasporti per gli ambiti di unità di rete del Veneto Orientale e centro-meridionale e l'ufficio del Comune di Chioggia competente in materia di mobilità e trasporti per l'ambito di unità di rete di Chioggia.”;

Considerato che:

- i. l'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, ha stabilito che la città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successori di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- ii. l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
 - 1. al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - 2. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - 3. al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Rilevato che la produzione dei servizi automobilistici di TPL nel territorio del comune di Venezia presenta una situazione di forte integrazione dei servizi extraurbani ed urbani, così declinata:



Città metropolitana di Venezia



Comune di Venezia



Comune di Chioggia

**ENTE DI GOVERNO
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

- numerose linee extraurbane, nel momento in cui entrano nel territorio comunale di Venezia, effettuano tutte le fermate della rete urbana presenti nel percorso e sono utilizzate anche da utenti del servizio urbano in possesso di titoli di viaggio urbani;
- alcune linee urbane di Mestre raggiungono i Comuni limitrofi di prima cintura e sono utilizzate anche da utenti del servizio extraurbano con titoli di viaggio extraurbani;

e che tale integrazione comporta l'applicazione di necessarie compensazioni, relative ai costi di esercizio e ai proventi tariffari, tra le due tipologie di servizio, per una corretta determinazione dei risultati dei rispettivi contratti di servizio;

Ricordato che:

- i. la Giunta della Provincia di Venezia, con deliberazione n. 188 del 30.12.2014, e il Commissario straordinario del Comune di Venezia, con deliberazione assunta coi poteri della Giunta n. 9 del 16.01.2015, hanno approvato il testo di un accordo per il riparto dei costi di esercizio e dei ricavi tra servizi extraurbani relativi all'ambito di unità di rete del Veneto centro-meridionale e servizi urbani relativi all'ambito di unità di rete di Venezia e Spinea, accordo sottoscritto tra i responsabili degli uffici periferici costituiti presso i due Enti in data 18.02.2015;
- ii. con deliberazione n. 6 del 7.05.2015 l'Assemblea dell'Ente di Governo ha approvato il progetto di riorganizzazione del servizio di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano con l'entrata in esercizio del sistema tranviario su gomma sulle tratte Favaro Veneto – Venezia p.le Roma e Marghera – Mestre;

Ricordato che il suddetto accordo per il riparto dei costi di esercizio e dei ricavi tra servizi extraurbani relativi all'ambito di unità di rete del Veneto centro-meridionale e servizi urbani relativi all'ambito di unità di rete urbana di Venezia, definisce compensazioni relative alla rendicontazione dei rispettivi contratti di servizio per le delle annualità 2013, 2014, 2015 e 2016.

Rilevata la necessità di rinnovare l'accordo al fine di predisporre i rendiconti annuali relativi all'esercizio 2017, anche in considerazione dei mutamenti intervenuti sia in termini di assetto delle reti urbana ed extraurbana sia delle rispettive tariffe, andando a rideterminare le sopracitate compensazioni.

Visto lo schema di accordo tra gli uffici periferici presso la Città metropolitana e presso il Comune di Venezia, con validità fino al 31.12.2019 e relativo alla rendicontazione contrattuale delle annualità 2017, 2018, e 2019, allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale.

DELIBERA

1. di approvare l'accordo per il riparto dei costi e dei ricavi tra i servizi extraurbani relativi all'ambito di unità di rete del Veneto centro-meridionale e servizi urbani relativi all'ambito di unità di rete urbana di Venezia, con validità fino al 31.12.2019 e relativo alla rendicontazione dei rispettivi contratti di servizio



Città metropolitana di Venezia



Comune di Venezia



Comune di Chioggia

**ENTE DI GOVERNO
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

delle annualità 2017, 2018, e 2019, allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale;

2. di dare mandato agli uffici periferici dell'Ente di Governo, per quanto di rispettiva competenza, di provvedere con gli atti conseguenti all'approvazione dell'accordo di cui al comma 1.

La presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio del Comune di Venezia in data 17 ottobre 2018 fino al 15° giorno successivo.

La presente deliberazione diviene esecutiva dalla data di pubblicazione e trasmessa agli enti convenzionati.

Il Responsabile dell'ufficio centrale
arch. Loris Sartori

*Sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche*



Città metropolitana di Venezia



Comune di Venezia



Comune di Chioggia

ENTE DI GOVERNO
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA

ACCORDO

per il riparto dei costi di esercizio e dei ricavi tra servizi extraurbani relativi all'ambito di unità di rete del Veneto centro-meridionale e servizi urbani relativi all'ambito di unità di rete urbana di Venezia

TRA

l'ufficio periferico dell'Ente di Governo del TPL del bacino di Venezia, istituito presso la Città metropolitana di Venezia,

E

l'ufficio periferico dell'Ente di Governo del TPL del bacino di Venezia, istituito presso il Comune di Venezia,

Premesso che

- l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative in materia di pianificazione, organizzazione, affidamento, vigilanza e controllo sui servizi di trasporto pubblico locale del bacino di Venezia, in gestione associata tramite convenzione tra gli enti affidanti Provincia di Venezia, Comune di Venezia e Comune di Chioggia, è svolto dall'Ente di governo per la gestione dei servizi di TPL del bacino territoriale ottimale di Venezia, designato dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 2333 del 16.12.2013, ed è operativo dalla data di insediamento della prima Assemblea del 7.04.2014;
- la produzione dei servizi automobilistici di TPL nel territorio del comune di Venezia presenta una situazione di forte integrazione dei servizi extraurbani ed urbani, così declinata:
 - numerose linee extraurbane, nel momento in cui entrano nel territorio comunale di Venezia, effettuano tutte le fermate della rete urbana presenti nel percorso e sono utilizzate anche da utenti del servizio urbano in possesso di titoli di viaggio urbani;
 - alcune linee urbane di Mestre raggiungono i Comuni limitrofi di prima cintura e sono utilizzate anche da utenti del servizio extraurbano con titoli di viaggio extraurbani;



Città metropolitana di Venezia



Comune di Venezia



Comune di Chioggia

ENTE DI GOVERNO
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA

- tale integrazione comporta l'applicazione di necessarie compensazioni, relative ai costi di esercizio e ai proventi tariffari, tra le due tipologie di servizio, per una corretta determinazione dei risultati dei rispettivi contratti di servizio;

Con accordo siglato dai responsabili dei rispettivi uffici periferici in data 10.02.2015 sono state definite le modalità di determinazione delle compensazioni tra servizi extraurbani relativi all'ambito di unità di rete del Veneto centro-meridionale e servizi urbani relativi all'ambito di unità di rete urbana di Venezia, con validità fino al 31.12.2016, relativamente alla rendicontazione dei rispettivi contratti di servizio delle annualità 2013, 2014, 2015 e 2016.

Tale accordo prendeva in considerazione due scenari di riferimento, quello relativo al 2015, di transizione per l'avvio della seconda linea tranviaria fino a Venezia p.le Roma, intervenuta a settembre 2015 e, a partire dal 2016, con il tram a regime e la contestuale riorganizzazione dei servizi tra Mestre centro (p.le Cialdini) e Venezia p.le Roma.

Per effetto dell'attivazione del collegamento tranviario tra Mestre e Venezia l'accordo ha previsto l'attestazione di alcune linee extraurbane (5EN, 6EN, 8EN) in corrispondenza di p.le Cialdini, individuato dall'Amministrazione comunale come nodo di interscambio multimodale, permettendo ai passeggeri dei servizi extraurbani di raggiungere Venezia p.le Roma fruendo dei servizi urbani su gomma e/o del tram.

Tutto ciò premesso

e ritenuto quale parte integrante del presente accordo si conviene quanto segue:

1. Il presente accordo riguarda le seguenti linee:
 - tutte le linee Extraurbane che svolgono servizio urbano nell'ambito del territorio del Comune di Venezia per una produzione complessiva di 3,493 milioni vettxkm percorsi in ambito urbano di Mestre (con riferimento al programma di esercizio anno 2017) e n. 17.345 passeggeri saliti/discesi in possesso di titolo di viaggio urbano (con riferimento all'indagine saliti-discesi anno 2012 e a successive indagini integrative);
 - le linee Urbane che servono i comuni di prima cintura per n 7.222 passeggeri saliti/discesi in possesso di titolo di viaggio extraurbano (con riferimento all'indagine saliti-discesi anno 2011/2012);



Città metropolitana di Venezia



Comune di Venezia



Comune di Chioggia

ENTE DI GOVERNO
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA

2. In sede di rendicontazione annuale del contratto di servizio extraurbano viene posta a carico del servizio urbano (con relativo aggravio dei costi) l'intera differenza di costo standard (urbano–extraurbano), come definito dalla DGR n. 686 del 14.05.2013 e successive per l'anno di riferimento, calcolata per la quantità di chilometri percorsi in ambito urbano di Mestre dalle linee extraurbane indicate al punto 1. Sono altresì attribuiti al servizio extraurbano i proventi tariffari relativi agli utenti che utilizzano, con titolo di viaggio urbano, le suddette linee extraurbane in ambito urbano, nella quantità indicata al punto 1, valutati alla tariffa media unitaria urbana del servizio automobilistico (0,50 €), rilevata nell'anno di riferimento, a titolo di “trasferimento per obblighi di servizio in ambito urbano”;
3. In sede di rendicontazione annuale del contratto di servizio urbano di Venezia, sono attribuiti al servizio urbano i proventi tariffari relativi agli utenti, con titolo di viaggio extraurbano, che utilizzano le linee urbane che servono i comuni di prima cintura nella quantità indicata al punto 1, valutati alla tariffa media unitaria extraurbana relativa a tre tratte (0,56 €), rilevata nell'anno di riferimento, a titolo di “trasferimento per obblighi di servizio in ambito extraurbano”;
4. Con il presente accordo si conferma che i viaggiatori extraurbani (con titolo di viaggio extraurbano) potranno servirsi del bus e/o del tram da/per Venezia utilizzando il suddetto titolo di viaggio senza alcuna maggiorazione, per tutta la durata dell'accordo, sulla tratta p.le Cialdini – Venezia;
5. L'accordo ha validità fino al 31.12.2019 e riguarda la rendicontazione contrattuale dei servizi extraurbani dell'ambito di unità di rete del Veneto centro-meridionale e dei servizi urbani dell'ambito di unità di rete urbana di Venezia per gli esercizi 2017, 2018, e 2019, fatte salve le eventuali revisioni dei dati di calcolo in conseguenza di mutamenti di assetto della rete urbana ed extraurbana e delle rispettive tariffe.

2017

COMPENSAZIONI DAL SERVIZIO URBANO AL SERVIZIO EXTRAURBANO

			a regime	
			dato	compensazione €*1.000
maggior ricavo da passeggeri urbani su linee extraurbane	a	introito medio €	0,50	2.784
	b	passeggeri/giorno feriale invernale	17.345	
	c	giorni equivalenti/anno	321	
	(a*b*c)/1000	introito/anno	2.784	
minor ricavo da passeggeri extraurbani su linee urbane	a	introito medio €	0,56	-1.298
	b	passeggeri/giorno feriale invernale	7.222	
	c	giorni equiv/anno	321	
	(a*b*c)/1000	introito/anno	1.298	
minor ricavo da passeggeri extraurbani su linee extraurbane attestata a p.le Cialdini		introito totale (biglietti/abbonamenti)		-29
maggior costo linee extraurbano in ambito urbano	a	percordanze/anno *1000	3.493	3.559
	b	costo standard urbano	3,81	
	c	costo standard extraurbano	2,79	
	d = (b-c)	differenza costi unitari	1,019	
	a*d	differenza costi complessivi	3.559	
saldo compensazioni da urbano ad extraurbano		al lordo delle imposte sul reddito		5.016